



I limiti di reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di:

- un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a € 12.838,01** (Decreto inter dirigenziale 10 maggio 2023 in GU 6/6/2023)

Attenzione: Il richiedente deve allegare un'**autocertificazione** sull'entità del proprio reddito.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che:

- per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d'invalidità, l'indennità accompagnamento ecc.;
- sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ad esempio, interessi sui conti correnti;
- sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002).

Attenzione: non si tiene conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali, in quanto l'indennità ha natura di sussidio.

Il richiedente straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, deve allegare **una certificazione dell'autorità consolare competente** che attesti la veridicità di quanto dichiarato nella domanda.

Per l'esatta quantificazione del reddito, è consigliabile che il richiedente si rivolga al proprio commercialista di fiducia o a un patronato.

Quali redditi devono essere considerati?

Senza pretesa di completezza, si indicano alcuni redditi che vanno computati nel reddito del richiedente:

- tutte le pensioni che abbiano natura "sostitutiva" della retribuzione;
- l'assegno di separazione o divorzio a favore del coniuge;
- l'assegno a favore dei figli, (benché non costituisca reddito (art 3, c. 3, lett. b), D.P.R. 917/1986), secondo la recente giurisprudenza va computato;
- gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento,
- gli interessi di BOT, CCT e BTP;

Attenzione: Ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio **non rileva il reddito ISEE**.

Si ribadisce il consiglio di rivolgersi al commercialista di fiducia o ad un patronato per il corretto calcolo del reddito.

Reddito lordo o netto?

Il reddito complessivo del richiedente è composto da tutti i redditi posseduti **al netto degli oneri deducibili** indicati nell'art. 10 del Testo Unico Imposte sul Reddito (TUIR).

Si ribadisce il consiglio di rivolgersi al commercialista di fiducia o ad un patronato per il corretto calcolo del reddito

Limiti di reddito e convivenza

Il reddito è costituito **dalla somma dei redditi** conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente, vale a dire dai membri costituenti la famiglia anagraficamente convivente, ossia i soggetti risultanti dai registri dell'ufficio anagrafe presso il Comune di residenza.

Nel reddito è compreso:

- importo dell'assegno di mantenimento dall'ex coniuge;
- il Reddito di cittadinanza.

Attenzione: Tra i familiari sono compresi il convivente *more uxorio*, nonché tutte le persone che coabitano con l'istante in maniera stabile e continuativa.

Riassumendo, se l'interessato convive con:

- il coniuge,
- l'unito civilmente,
- altri familiari,

il reddito è costituito **dalla somma dei redditi** conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente, viene compreso anche l'importo dell'assegno di mantenimento dall'ex coniuge e il Reddito di cittadinanza.

Attenzione: si tiene conto del **solo reddito personale** del soggetto:

- quando sono oggetto della causa diritti della personalità (ad esempio, il diritto al nome, all'immagine, all'identità personale, alla riservatezza *et cetera*),
- nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (si pensi ad una causa di separazione tra coniugi).

In ambito penale, se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari:

- il limite di reddito di € **12.838,01** è elevato di € **1.032,91** per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 DPR 115/2002).

Gratuito patrocinio senza limiti di reddito

In alcune circostanze lo Stato ritiene di estendere il beneficio a **prescindere dal reddito**.

Sono ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali:

- la **persona offesa dai seguenti reati**: artt. 572 (**maltrattamenti in famiglia**), 583-bis (**pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**), 609-bis, 609-quater, 609-octies (**violenza sessuale**) e 612-bis (**atti persecutori**), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600 (**riduzione in schiavitù**), 600-bis (**prostituzione minorile**), 600-ter (**pornografia minorile**), 600-quinquies (**iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**), 601 (**tratta di**

persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenni) e 609-undecies (adescamento di minorenni) – come previsto dall'art. 76, c. 4 ter, DPR 115/2002;

- il **minore straniero non accompagnato** coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, il quale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale (art. 3, c. 1, legge 184/1983) – *come previsto dall'art. 76, c. 4 quater, DPR 115/2002;*
- i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti **orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge**, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; in questo caso l'ammissione al gratuito patrocinio riguarda il relativo procedimento penale e tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata - *come previsto dall'art. 76, c. 4 quater, DPR 115/2002*

Riferimenti legislativi:

- DPR 155/2002 artt. da 74 a 142,
- Decreto inter dirigenziale 10 maggio 2023 in GU 6/6/2023
- consultare sempre i siti dei COA competenti per i singoli casi.

(Aggiornata al 09 06 2023 B.B.)